



# COMUNE DI NOCIGLIA

PROVINCIA DI LECCE – REGIONE PUGLIA

via Risorgimento 51 - 73020 Nociglia (LE)

Tel. 0836/936008 - Fax 0836/938053

## ORDINANZA SINDACALE N. 23/2013

### DECORO URBANO - ANTI VOLANTINAGGIO SELVAGGIO

**CONSIDERATO** che la distribuzione indiscriminata di manifesti, opuscoli e depliant nelle pubbliche vie, nelle piazze, negli androni dei condomini, nei contenitori privi di chiusura sporgenti su suolo pubblico, sui veicoli in sosta e quelli in marcia incolonnati nelle intersezioni stradali e su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico, compresi i pali della pubblica illuminazione, gli alberi e la segnaletica stradale **è causa di un abnorme e notevole deposito di rifiuti di difficile raccolta, dell' imbrattamento del suolo pubblico e dell' occlusione delle caditoie;**

**PRESO ATTO** altresì che, il perdurare del fenomeno genera conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente, il decoro urbano, per la pubblica e privata incolumità, per l' igiene pubblica, nonché un aggravio di spesa per l'Amministrazione Comunale;

**RITENUTO** opportuno intervenire, per una corretta politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché salvaguardare l'igiene e la salute pubblica;

**RITENUTO** dover regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant, opuscoli, volantini e manifesti lungo tutte le strade del territorio comunale;

#### **VISTO:**

- l' art. 50 del T.U.E.L;
- il D. L.vo 3 Aprile 2006, n. 152 e succ. modif. e integr.;
- il D. L.vo 30.04.92 n. 285 e succ. modif. e integr.;
- il D. L.vo 15 Novembre 1993, n. 507;
- la Legge 24 Novembre 1981, n. 689;

## **ORDINA**

- **E' fatto obbligo** a tutte le imprese alle Società e/o agli organismi non a scopo di lucro “onlus”, di

**non procedere ad effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale, deposito a terra negli spazi pubblici o aperti al pubblico, antistanti le abitazioni, condomini o attività.**

- **E' fatto obbligo di non conferire** su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e/o negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.
- **E' fatto obbligo di non distribuire**, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli in movimento in prossimità delle intersezioni.
- **E' fatto obbligo di non lanciare**, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni-sconto, biglietti omaggio e materiale simile.
- **E' consentita**, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali “porta a porta” intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiali. Laddove le cassette postali o per uso pubblicitario fossero ubicate all'esterno degli immobili privati o condominiali, la distribuzione potrà avvenire solamente ove queste ultime siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensioni e quantità detti materiali. Al pari di altra corrispondenza, i volantini non devono essere asportati da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse.
- **Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno tre giorni prima al Comando di P.M., la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini.**
- In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose e celebrative (regolarmente autorizzate) e durante il mercato settimanale, potranno essere distribuiti volantini, nell'ambito di tali manifestazioni, ai cittadini che dimostrino interesse a riceverli.

## **A V V E R T E**

Che i trasgressori della presente Ordinanza, attività economiche commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato, amministratori condominiali e/o cittadini proprietari degli immobili dotati di “cassette postali e/o pubblicitarie” non conformi, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per le imprese e le società e/o agli organismi non a scopo di lucro “onlus” commissionari e/o beneficiari della pubblicità: sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 (euro DUECENTOSEI/00) a € 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
- b) per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti; sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione della stessa.

## **D I S P O N E**

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e sul sito istituzionale dell' Ente.

Il Comando della P.M. e le altre FF:OO. , sono incaricate dell' effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente Ordinanza e dell' applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

## **I N F O R M A**

Che, ai sensi e per gli effetti dell' art. 3, comma 4 della legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR PUGLIA-Sez. di Lecce previa notifica a quest'Amministrazione entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nelle forme di legge.

Il presente provvedimento sostituisce ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la quale viene notificata a :

Comando Polizia Municipale .....S E D E

Comando Stazione CC. ....S E D E

*Dalla Residenza Municipale, Nociglia li 13.06.2013*

**IL SINDACO**

**Massimo Martella**